

E NOV. 2011.

Cons. Ilaria Antonini

ASL BA

Sede Legale: Lungomare Starita n. 6 - presso C.T.O.- Bari - C.a.p. 70123 Tel. 080/5841111 P.IVA e C.F.: 06534340721

DIREZIONE GENERAL:

25 OTT. 2011

Oggetto: Notifica deliberazione n 1898 del 24/10/2011.

Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0020324 A-4.8.1.8.6 del 04/11/2011



Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri

Via della Mercede n. 9 00187 ROMA

Si trasmette, allegata alla presente, la deliberazione citata in oggetto concernente "APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE MODALITA' DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA ASL BARI", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del DPR 12 aprile 2006 n. 184.

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario Angelo Domenico COLASANTO

G.C.



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ASL BA

BARI

<u>ORIGINALE</u>

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1898 Del 24011.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA ASL BA

Il Commissario Straordinario

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

VISTA La legge n. 241 del 1990 e s.m.e i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il DPR n. 184 del 2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" che indica le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della Legge n. 241/1990 e s.m. e i.;

VISTA la L. n. 15 del 2005 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa".stabilisce le relative modalità di esercizio;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" che

stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione dei servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata;

VISTO il D.Lgs n. \$2/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m. e i.;

VISTI la legge regionale n. 15 del 2008 e successivo regolamento n. 20 del 2009, che stabiliscono i principi e le linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, che le Aziende sanitarie locali, alla stregua di tutti gli organismi controllati, vigilati e partecipati dalla Regione (art. 2 L.R. n. 15 del 2008), devono applicare nei propri ambiti, garantendo la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa, dei servizi e dell'utilizzo delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO che l'art. 29 comma 2 bis della L. 241/1990, nella versione da ultimo modificata e n. 69/2009, inserisce il diritto di accesso agli atti tra i "livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lettera m della Costituzione".

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, del DPR 184/2006 prevede che i provvedimenti generali di organizzazione, occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, sono adottati dalle amministrazioni interessate dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

RITENUTO che risulta necessario ed urgente standardizzare su tutto il territorio della ASL BA le procedure amministrative, nonché la modulistica uniforme su tutto il territorio di competenza, attraverso l'approvazione dell'allegato Regolamento aziendale che disciplini l'accesso ai documenti amministrativi.

AREA GESTIONE RISORSE UM 4 VA II Dirigente Amministrativo
Il Funzionario istruttore Dott Roapfo MINERVINI)
Il Responsabile del Procedimento
IL Direttore della S.C. DIRITADRE 110N VISORSE UMANE 110N Esco LIPPOLIS)
Non assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario in quanto non in carica
DELIBERA
Assunto quanto in premessa:

- 1) Di approvare il Regolamento avente ad oggetto" Provvedimento organizzativo relativo alle modalità ed ai criteri di accesso ai documenti amministrativi della ASL BA", comprensivo degli allegati quali parte integranti e sostanziali della presente delibera;
- 2) Di comunicare l'adozione del presente atto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per gli adempimenti di propria competenza;
- 3) Di trasmettere il regolamento approvato con il presente atto a tutte le strutture aziendali al fine di garantire una puntuale applicazione;
- 4) Di trasmette altresì copia del Regolamento alla Commissione per l'accesso agli atti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DPR 12 aprile del 2006 n. 184;



INDICE

Art.1	Principi generali
Art. 2	Oggetto e finalità del diritto d'accesso
Art. 3	Ambito applicazione
Art. 4	Differimento del diritto di accesso
Art. 5	Diniego o limitazioni dell'accesso
Art. 6	Casi di esclusione
Art. 7	Tutela riservatezza
Art. 8	Responsabilità del procedimento di accesso
Art. 9	Modalità di esercizio del diritto di accesso
Art. 10	Richiesta di accesso
Art. 11	Notifica ai contro interessati
Art. 12	Accesso Informale
Art. 13	Acceso formale
Art. 14	Accoglimento della richiesta
Art. 15	Oneri a carico del richiedente
Art. 16	Tutela del diritto di accesso
Art. 17	Procedura di ricorso
Art. 18	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
Art. 19	Pubblicazione e pubblicità
Art 20	Entrata in vigore

Ne





Titolo I Il diritto di accesso

Capo I Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 1 Principi generali

L'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza sono criteri sui quali la ASL BA fonda la propria attività amministrativa, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia dei diritti civili e sociali (art. 117 Costituzione).

La ASL BA assicura la più ampia conoscibilità dell'attività svolta, dei servizi resi e dell'utilizzo delle risorse pubbliche, privilegiando la circolazione degli atti, documenti ed informazioni, attraverso diverse modalità: informali, formali ed utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 2 Oggetto e finalità del diritto d'accesso

Tutti i documenti amministrativi, atti e informazioni della ASL BA sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati al successivo art.6, conformemente all'art. 24 della legge 241/1990, alla legge regionale 15/2008 ed al regolamento regionale n. 20/2009.

Il presente Regolamento contiene alcune "indicazioni e modalità operative" che risultano necessarie per l'esercizio del diritto di accesso, che si sostanzia nella visione e/o estrazione di copia di documenti redatti o stabilmente detenuti dall'Azienda.

Art. 3 Ambito di applicazione

Tutti i documenti, atti e informazioni aziendali a rilevanza esterna sono accessibili, così come disciplinato dal successivo Capo III del presente Regolamento, sulla base di due criteri:

- 1) Bilanciamento tra diritto di accesso e diritto di riservatezza;
- 2) Inammissibilità all'accesso finalizzato ad un controllo generalizzato dell'operato di questa ASL.

Capo II

Limiti al diritto di accesso

Art. 4

Differimento del diritto di accesso (art. 10 bis L.241/90 ed art. 8 Reg. Reg. n. 20 del 2009)

L'accesso ai documenti amministrativi può essere rinviato, quando sia necessario salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, riferite al principio di buon andamento dell'azione amministrativa e quando si verifichino difficoltà particolari nell'acquisizione di atti, documenti ed informazioni richiesti ovvero quando l'elevato numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici che le devono soddisfare, non consenta il loro accoglimento nel termine ordinario prescritto.

Si applica, quindi, l'art. 10 bis della l. 241 del 1990^I (si veda nota (1))

Il termine di rinvio non può comunque superare i 60 giorni.

Art 10 bis L.n. 241/1990, modificato dalla L. n. 15/2005 (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) – Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziali sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.



Pagina 3 di 20



Il responsabile del procedimento comunica per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta i motivi che giustificano il rinvio, indicando:

L'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;

• Il documento oggetto della richiesta;

I motivi del rinvio;

ed informando il richiedente della possibilità di ricorrere contro la comunicazione di rinvio, oltre che dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, anche all'Ufficio della Difesa Civica Regionale o, in caso di mancata istituzione, all'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Art. 5 Diniego o limitazioni dell'accesso (art. 9 Reg. reg. 20 del 2009)

L'accesso ai documenti, atti o informazioni può essere negate esclusivamente nei casi di:

• Mancata identificazione del richiedente;

• Richiedenti non legittimati a compiere atti certi;

Nell'ipotesi di esclusione previste dall'art. 6 del presente Regolamento;

Il responsabile del procedimento comunica per iscritto entro 30 giorni dalla richiesta i motivi che giustificano il diniego o la limitazione, indicando:

L'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;

Il documento oggetto della richiesta;

I motivi della negazione e limitazione all'accesso informando il richiedente della possibilità di ricorrere contro la comunicazione di rinvio, oltre che dinanzi al Tribunale amministrativo Regionale, anche all'ufficio della difesa civica regionale o, in caso di mancata istituzione, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 6 Casi di esclusione (L. 241 del 1990 e art 10 Reg. reg. 20 del 2009)

L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato, quando sia sufficiente rinviarlo ad altra data. La ASL BA, riconoscendo i diritti dell'interessato, dell'intestatario maggiorenne o emancipato, suoi eredi e agli esercenti la potestà genitoriale, esercenti la tutela dell'intestatario interessato, nonché a persona in possesso di delega scritta dell'intestatario, in conformità a quanto previsto da specifiche disposizioni normative, esclude l'accesso per le seguenti categorie di documenti:

Atti e documenti individuati dall'art. 24, comma 1 della legge 241/1990;

- Atti e documenti dai quali possa derivare una lesione degli interessi rilevanti individuati dall'art. 24, comma 6, lettera a)-b)-e) della legge 241 /1990;
- Dati sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, sulla situazione sanitaria, familiare o finanziaria delle persone fisiche o comunque sulla loro vita privata;
- Informazioni riservate sull'attività di gruppi, associazioni e altri soggetti collettivi la cui conoscenza potrebbe comportare una illegittima o ingiustificata lesione degli interessi sociali;
- Informazioni riservate di carattere industriale commerciale o finanziario relative a imprese determinate la cui conoscenza potrebbe ostacolare, in modo illegittimo o ingiustificato la loro attività produttiva o la loro posizione di mercato;
- Gli atti, i documenti e le informazioni per i quali la legislazione statale e regionale vigente prevede il segreto o comunque il divieto di comunicazione² (si veda nota (2));

pl

Pagina 4 di 20

² Nota (2): Art. 28 L. n. 241/1990, modificato dalla L. n. 69/2009 (modifica dell'art. 15 del testo unico di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)

L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10-01-1957 n. 3 è sostituito dal

Art. 15 (segreto di ufficio) L'impiegato deve mantenere il segreto di ufficio. Non può trasmettere a chi non abbia diritto di informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuta a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti ei documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.



- Documenti relativi ad atti preparatori di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- Documenti relativi ad atti di valutazione del personale contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relative a terzi;
- Oggetto di vertenze giudiziarie o la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe derivare violazione del segreto istruttorio;
- Documenti relativi all'accertamento dell'inabilità al lavoro, all'accertamento dell'invalidità civile;
- Documenti relativi a procedimenti relativi a minori;
- Ogni altro documento o atto che riporti situazioni riservate personali, notizie relative alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche e giuridiche;
- La documentazione attinente a procedimenti disciplinari ed all'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, relativa a soggetti diversi dal richiedente;
- Il fascicolo personale di ciascun dipendente se relativo a soggetto diverso dal richiedente;

Art. 7

Tutela della riservatezza

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito qualora sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'art 60 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

La ASL BA garantisce agli interessati, portatori di interesse diretto, concreto ed attuale, l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante che risulti prevalente rispetto all'esigenza della riservatezza.

Capo III

Procedimento di accesso

Art. 8

Responsabilità del procedimento di accesso

(art. 5 Reg. Reg. n. 20 del 2009)

Il Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente/responsabile della struttura organizzativa che ha prodotto l'atto, il documento o l'informazione, o suo delegato (art. 8 c. 2, lett. C- bis della legge 241 del 1990).

Il responsabile del procedimento di accesso esercita le attribuzioni e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nell'ambito del procedimento.

Il responsabile del procedimento di accesso ha responsabilità piena ed esclusiva degli atti del procedimento e quindi appone la propria firma sui provvedimenti e autentica le copie.

Il responsabile del procedimento di accesso:

- Verifica l'identità del richiedente, accerta la regolarità e completezza della richiesta prendendo atto della motivazione
- Provvede all'istruttoria del procedimento di accesso
- Soddisfa la richiesta o, in alternativa, provvede ai sensi degli artt. 4,5,6 e 7.

Art. 9

Modalità di esercizio del diritto di accesso

Ciascuna Struttura/servizio della ASL BA adegua la propria organizzazione conformemente ai principi ed alle garanzie del diritto di accesso, garantendo adeguata risposta entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di presentazione della richiesta, anche attraverso il supporto della Segreteria degli organi istituzionali, per gli atti e i documenti di non facile reperimento.

L'esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi avviene presso la Struttura o il Servizio che ha emanato il provvedimento o lo detiene stabilmente.

E' altresì garantito l'uso delle tecnologie informatiche e se dotati attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 3,4 e 6 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005).

1e



Art.10 Richiesta di accesso (art. 6 Reg. Reg. n. 20 del 2009)

La richiesta di accedere a documenti, atti e informazioni deve essere motivate e va indirizzata:

1) Al responsabile della struttura organizzativa che ha prodotto l'atto, il documento o l'informazione;

2) All'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), competente per la comunicazione istituzionale.

Se la richiesta di accesso perviene ad ufficio non competente, questo provvederà a trasmetterlo all'URP dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Presso l'URP e le relative articolazioni territoriali dovranno essere depositati, a cura dei dirigenti di struttura, i nomi dei responsabili dei vari procedimenti. In assenza di tale comunicazione l'ufficio indicherà formalmente come responsabili, secondo le rispettive competenze i dirigenti delle Aree, i direttori di P.P.O.O., dei distretti e dei dipartimenti. Gli utenti potranno presentare le istanze formali di acceso ai documenti amministrativi anche agli addetti ai punti informativi dell'URP che indicheranno a margine della richiesta il responsabile del procedimento e la sede dell'ufficio ove lo stesso presta servizio ed inoltreranno la richiesta ai responsabili interessati che procederanno con le modalità previste dal presente Regolamento.

L'accesso agli atti si esercita in prima fase per via informale, anche verbalmente, rivolgendosi alla Struttura/Servizio competente, ai sensi del successivo art. 12 in conformità del DPR 184 del 1996.

L'accesso in via formale, disciplinato dall'art. 13 del presente Regolamento, è necessario per le richieste di documenti, atti o informazioni, che meritano un adeguato approfondimento.

Art. 11

Notifica ai contro interessati

Se il Responsabile del procedimento individua soggetti contro interessati è tenuto a dare comunicazione agli stessi inviando una copia della richiesta di accesso con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale tipo di comunicazione.

Entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 i controinteressati possono opporsi alla richiesta di accesso anche o per via telematica, presentando le proprie ragioni a sostegno della loro opposizione.

Decorso tale termine accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento provvede alla richiesta.

In caso di opposizione alla richiesta di accesso da parte dei contro interessati il responsabile del procedimento nella valutazione degli interessi coinvolti potrà richiedere parere alla Struttura Burocratica Legale che dovrà esprimersi formalmente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art 12

Accesso Informale

Qualora non risultino contro interessati il diritto di acceso può essere esercitato in via informale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 184 del 2006, mediante richiesta anche verbale all'ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Le richieste informali pervenute, sottoscritte dall'interessato, secondo il modulo allegato al presente Regolamento, saranno evase previa dichiarazione del richiedente circa l'esito dell'istanza.

Nel caso non vi siano elementi che impediscano l'esercizio del diritto, il responsabile del procedimento di accesso, o suo delegato, esamina in tempi congrui e senza formalità, l'istanza pervenuta, accogliendola direttamente, esibendo il documento per visione o estrazione copia, indicandone l'eventuale pubblicazione sul sito aziendale o altra modalità ritenuta idonea. Il rilascio di copia avviene conformemente al successivo art. 15.

La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite dell'URP.

Nel caso in cui risulti l'esistenza di contro interessati, l'ufficio competente invita il richiedente a presentare domanda formale di accesso.

AR





Art 13 Accesso Formale

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di contro interessati, il richiedente è invitato a presentare richiesta di accesso formale di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

All'atto della presentazione della richiesta di accesso, il richiedente deve esibire e depositare agli atti un valido documento di identificazione. Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento d'identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità.

La richiesta formale di accesso può essere inviata a mezzo posta, via fax, per posta elettronica certificata o consegna a mano, ai destinatari, già indicati all'art. 10 del presente Regolamento. Le richieste formali inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dell'Azienda, a pena di improcedibilità, dovrà contenere i dati di cui al successivo 5° capoverso ed essere sottoscritta con firma digitale, nonché provenire da una casella di posta elettronica certificata. L'invio delle istanze di accesso agli atti amministrativi tramite P.E.C. equivale a dichiarazione espressa, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 68 del 11 febbraio 2005, di autorizzazione di utilizzo della P.E.C. da parte dell'ASL BA, per le comunicazioni relative all'intero procedimento di accesso. Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presentazione è quella in cui l'istanza perviene all'ufficio competente e la ricevuta di ritorno equivale a comunicazione della ricevuta dell'istanza. Nel caso di consegna a mano, l'ufficio destinatario è tenuto a rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta.

Le richieste formali d'accesso devono avere la forma scritta ed essere sottoscritte dall'interessato.

La richiesta che può essere compilata utilizzando il modello allegato, deve contenere:

- 1) Le generalità del richiedente;
- 2) Laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione del soggetto richiedete e in allegato il documento attestante la qualifica della persona fisica che ne ha legale rappresentanza;
- 3) Il recapito presso il quale si intende ricevere la documentazione richiesta e/o comunicazioni;
- 4) Gli estremi del documento richiesto ovvero indicazioni utili all'individuazione dello stesso;
- 5) La motivazione sintetica che giustifica la richiesta;
- 6) La data e la sottoscrizione del richiedente o del prestatore dell'istanza;

Alla richiesta va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso dà comunicazione verbale immediata al richiedente, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione, non oltre venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta stessa indicando la irregolarità o i dati mancanti.

Entro trenta (30) giorni dalla protocollazione della richiesta, il responsabile del procedimento di accesso effettuati gli opportuni accertamenti e valutazioni, conclude il procedimento di accesso formale adottando uno dei provvedimenti di cui agli art. 4 - 5 e 14 del presente Regolamento.

Il provvedimento adottato è comunicato senza ritardo al richiedente.

Tale termine è sospeso nei seguenti casi:

- Nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
- Nel caso di notifica ai contro interessati, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

AK





Art 14 Accoglimento della richiesta

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso è comunicato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC e contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché del termine entro cui la documentazione è a disposizione, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Se la richiesta è mirata all'ottenimento di un provvedimento di competenza del responsabile del procedimento rientrando tra i suoi compiti e poteri, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 165 del 2001, il dirigente lo adotta entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Nell'accogliere la richiesta di accesso, il responsabile del procedimento pone a disposizione del richiedente uno spazio nel quale esaminare documenti e gli atti richiesti. Laddove si tratti di atti e documenti in formato digitale, al richiedente è data l'assistenza e la disponibilità degli strumenti necessari alla visione, compatibilmente alla strumentazione in dotazione, nonché fornita la riproduzione dei medesimi. L'esame dei documenti avviene nelle ore d'ufficio e alla presenza del personale addetto.

I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o comunque alterati in alcun modo.

L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità che devono essere poi indicate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Al richiedente è concesso, altresì, il tempo necessario alla visione di tutti gli atti e dei documenti e la possibilità di esaminarli in più fasi.

Art. 15 Oneri a carico del richiedente

La presa visione dei documenti richiesti è gratuita, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di produzione e dei diritti di segreteria. In caso di riproduzione su supporto digitale, il richiedente è tenuto a corrispondere il solo rimborso del supporto. Il rimborso deve essere effettuato e attestato prima del ritiro e/o invio delle copie e di esso viene rilasciata idonea ricevuta.

Nella richiesta di accesso agli atti può essere richiesto che le copie siano autenticate. Non possono essere rilasciate copie autentiche di documenti non detenuti in originale.

Se la richiesta è per il rilascio di copia dei documenti con dichiarazione di conformità all'originale, anche la relativa istanza deve essere in bollo (risoluzione della Agenzia delle Entrate del 5 ottobre 2001 n. 151 e circolare n. 213/S/UCOP del 28-07-1997). In tali casi l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo, mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti: l'ufficio che rilascia le copie ne cura l'annullo con bollo e data.

Eventuali spese di spedizione postale sono a carico del richiedente.

Nei casi di richieste telematiche, la trasmissione degli atti richiesti avverrà tramite posta certificata, senza aggravio dei costi di riproduzione.

Il tariffario per la determinazione dei costi dell'accesso, costituisce parte integrante del presente Regolamento.







Titolo II AUTOTUTELA E RICORSI GIURISDIZIONALI

Capo I Della tutela del diritto di accesso Art. 16 Tutela del diritto d'accesso

In caso di diniego, espresso o tacito, di limitazione o di rinvio dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o richiesta di riesame all'Ufficio di Difesa Civica, o, in caso di mancata istituzione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, secondo quanto previsto dal Reg. reg. n. 20 del 2009. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 11 del Reg. Reg. n. 20 del 2009, il richiedente nei casi di differimento, limitazione o rinvio all'accesso, può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale della ASL entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto o di rinvio o di limitazione, o se trascorsi dieci (10) giorni dal momento in cui si è perfezionato il silenzio rifiuto.

La decisione viene adottata entro quindici (15) giorni dalla presentazione della richiesta di riesame.

Il Direttore Generale può revocare, formalmente e con esplicita motivazione, le autorizzazioni, limitazioni dinieghi o differimento dell'accesso, predisposti dal responsabile del procedimento.

La presentazione del ricorso al Direttore Generale non sospende né interrompe i termini del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o per la richiesta di riesame all'ufficio di difesa civica.

Art 17

Procedura di ricorso all'Ufficio di difesa civica, o in caso di mancata istituzione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei casi di diniego o limitazioni all'accesso (art. 9 c. 4-5-6 ed art 11 Reg. Reg. n. 20 del 2009)

L'ufficio di Difesa Civica, o in caso di mancata istituzione, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, decide non oltre venti (20) giorni dalla richiesta di riesame, assunte le necessarie informazioni.

Medesimo ricorso può proporre il contro interessato contro il provvedimento che ha concesso l'accesso.

In caso di accoglimento della domanda, all'Ufficio della Difesa Civica Regionale o, in caso di mancata istituzione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita la struttura od organismo nel cui confronti è stato richiesto l'accesso a consentire l'accesso ad atti, documenti ed informazioni.

In caso di persistenza del diniego di accesso da parte della struttura o organismo cui è stata rivolta l'ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione, l'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ne da immediata comunicazione al titolare del potere disciplinare per l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Per le modalità di presentazione del ricorso e relativa procedura, si rinvia all'art. 11 del Regolamento regionale n. 20 del 2009.

Art 18 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 241/90)

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare nel termine di 30 giorni, ricorso al TAR, che decide in camera di consiglio entro trenta (30) giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisone del TAR è appellabile, entro trenta (30) giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato

che decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. La ASL BA può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal Direttore Generale.







Art. 19 Pubblicazione e pubblicità (L. n. 69 del 2009 e . n. 25 del 2010)

La ASL BA garantisce la pubblicazione telematica di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna tramite il sito internet istituzionale <u>www.asl.bari.it</u> (l. n. 69/2009 e L. n. 25/2010).

La pubblicazione telematica è in ogni caso esclusa per atti, documenti e informazioni rientranti nei casi di cui all'art.6 del presente regolamento.

La ASL BA uniforma i tempi e i contenuti della pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale n. 20/2009, con successivo provvedimento.

La AL SBA ottempera altresì agli obblighi di pubblicità ed informazione attraverso:

- La pubblicazione dei provvedimenti di interesse generale e di altri atti di particolare rilievo nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- La diretta notificazione agli interessati degli atti che incidono sulle loro posizioni giuridiche.

Art. 20 Entrata in vigore

.Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente atto aziendale adottato in materia ed è pubblicato nell'albo on line della ASL BA – www.asl.bari.it;







APPENDICE

Dal Capo II: Garanzie fondamentali art. 3 Legge Regionale 20-06-2008 n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"

Garanzie Fondamentali

Art. 3 (Diritti di cittadinanza amministrativa)

La Regione Puglia garantisce i diritti di cittadinanza amministrativa attraverso l'osservanza effettiva e rigorosa dei seguenti principi:

a) Informazione sulle attività svolte dalla Regione;

b) Accesso ai documenti e alle informazioni amministrative;

c) Semplificazione e qualità della regolazione nell'azione amministrativa;

d) Pubblicità, imparzialità proporzionalità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa:

e) Partecipazione ai procedimenti amministrativi e conclusione dei medesimi in tempi prestabiliti;

f) Qualità dei servizi pubblici, perseguita anche con l'adozione delle "Carte dei Servizi", con la previsione di strumenti che consentano di esigerne l'applicazione;

g) Conoscibilità dei risultati dell'azione amministrativa

DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento si intende:

- 1) Per diritto di accesso, il diritto delle persone fisiche e giuridiche, associazioni ed organizzazioni di prendere visone e di estrarre copia di atti e documenti amministrativi, nonchè di accedere alle informazioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 1 c. 1, lettera a) del reg. reg. n. 20/2009;
- 2) Per richiedenti le persone fisiche e giuridiche, associazioni ed organizzazioni portatori di interessi pubblici e diffusi che formulano la richiesta di acceso agli atti, documenti amministrativi e informazioni.
- 3) Per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; non possono essere accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30-06-2003 n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
- 4) Per interessati, tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazioni giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- 5) Per contro interessati tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dell'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza:
- 6) Per informazioni ogni elemento conoscitivo o dato informativo contenuto in atti e documenti amministrativi:
- 7) Per pubblicazione telematica la divulgazione di atti documenti ed informazioni attraverso portali o siti istituzionali;
- 8) Per responsabile del procedimento, il dirigente/responsabile della struttura organizzativa che ha prodotto l'atto il documento o l'informazione, o suo delegato;
- 9) Per documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- 10) Per firma digitale un particolare tipo di firma elettronica basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro che consente al titolare tramite chiave privata e al destinatario tramite chiave pubblica rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

A | Pagina 11 di 20





11) Per **PEC** o posta elettronica certificata ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici

Determinazione dei costi di riproduzione e di trasmissione della documentazione amministrativa. Tariffario

(Fonti: art. 25 della legge n. 241/1990; DPR 26-10-1972 n. 642, aggiornata al 1° gennaio 2007; D.M. 24-05-2005; Decreto Ministero Giustizia 8-01-2009; Delibera Giunta Regionale 23-05-2006 n. 643; Agenzia delle Entrate nota prot. n. 2001/262593; Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19-03-1993 n. 27720/928/46; Decreto del Presidente della repubblica 25-12-2000 n. 445)

L'Atto di accoglimento della richiesta di accesso alla documentazione di interesse attiva la procedura per la visione e/o rilascio. La visione dei documenti è gratuita, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, nonché ai diritti di ricerca e visura.

IMPOSTA DI BOLLO

Se il documento è richiesto in copia semplice, l'imposta di bollo non è dovuta.

Qualora la richiesta sia in copia autentica, l'imposta di bollo è dovuta nella misura stabilita dalla vigente normativa ed apposizione di marca da bollo da 14,62 euro su ogni foglio (4 facciate/pagine). Il foglio è composto da 4 facciate, la pagina da una facciata.

SPESE DI RICERCA E VISURA E SPESA DI RIPRODUZIONE

La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione è così stabilita:

ATTI ANNO CORRENTE	SPESE DI RICERCA E VISURA quota fissa	SPESE DI RIPRODUZIONE
Fotocopia fogli A4	€ 5,00	€0,10 a facciata
fotocopia fogli A3	€ 5,00	€0,20 a facciata
Copie in formato maggiore	€ 5,00	Si veda nota (1)
Copie in formato elettronico	€ 5,00	Si veda nota (2)

ATTI ARCHIVIO STORICO	SPESE DI RICERCA E VISURA quota fissa	SPESE DI RIPRODUZIONE
Fotocopia fogli A4	€ 10,00	€0,10 a facciata
fotocopia fogli A3	€ 10,00	€0,20 a facciata
Copie in formato maggiore	€ 10,00	Si veda nota (1)
Copie in formato elettronico	€ 10,00	Si veda nota (2)

Nota (1): per formati maggiori si intendono xerocopie di disegni, planimetrie o altri documenti per i quali non è possibile la riproduzione con le attrezzature aziendali. Sara cura del Responsabile del Procedimento, o suo delegato, affidare a terzi la riproduzione dei documenti, nel rispetto della riservatezza. Il costo di riproduzione sarà determinato di volta in volta.

Nota (2): per formato elettronico si intende l'utilizzo della comunicazione elettronica sia attraverso il trasferimento degli atti su supporto magnetico (CD, pen drive), sia attraverso al trasmissione via email oppure Posta elettronica certificata (PEC). Quest'ultima garantisce la valenza legale alla documentazione richiesta. Si applica forfettariamente la sola spesa di ricerca e visura senza costi aggiuntivi di riproduzione.

AR

Pagina 12 di 20



MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Nel caso di richiesta di invio della documentazione tramite servizio postale il richiedente dovrà corrispondere oltre le spese descritte le spese postali aggiornate al costo del servizio utilizzato (posta ordinaria, raccomandata).

Nel caso di richiesta di invio della documentazione tramite FAX il richiedente dovrà corrispondere oltre alle spese descritte le spese di invio pari ad euro 1,30 per ogni pagina del documento trasmesso.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le somme da corrispondere per il rilascio delle copie potranno essere versate tramite:

 Conto corrente postale n. 681700 "servizio tesoreria ASL BA"; Intestato alla ASL BA – Lungomare Starita 6 – 70123 Bari Causale: rimborso spese accesso atti e varie

2) Pagamento presso le casse Ticket aziendali Causale: rimborso spese accesso atti e varie

Nota: Si evidenzia che il rilascio della documentazione è subordinato al preventivo versamento delle somme dovute e alla consegna della ricevuta al Responsabile del procedimento o suo delegato.

AR

M



Azienda Sanitaria Locale
ASL BA
لو خواخه خواخه خواجه خواجه خواجه خواجه بالمراجع ويراجع ويراجع ويراجع ويراجع ويراجع ويراجع ويراجع ويراجع ويراج

ALLEGATO 1 – fac simile

	·	Al Responsabile della	Struttura/servizio
		All'ufficio relazioni c	on il pubblico – URP
DOMANDA DI ACC	CESSO FORMALE	AI DOCUMENTI AN	MINISTRATIVI
a sottoscritto/a			
to/a a			
sidente a	Via/Corso		
to/a a sidente a lefono lirizzo email	Cellulare	Fax	
lirizzo email lirizzo PEC			
		TIFICATIVO DELLA 13 regolamento aziendo	
(Da in	dicare ai sensi dell'art		ale)
(Da in	dicare ai sensi dell'art	13 regolamento aziendo	ale)
(Da in	idicare ai sensi dell'art	13 regolamento aziendo	I:
(Da in	idicare ai sensi dell'art	13 regolamento aziendo	I:
(Da in	idicare ai sensi dell'art	13 regolamento aziendo	I:
(Da in	idicare ai sensi dell'art	13 regolamento aziendo	I:
(Da in	IEDE L'ACCESSO Num	13 regolamento aziendo	I:
Oggetto dell'atto per la visione; per la visione e trascrizion	IEDE L'ACCESSO Num	13 regolamento aziendo	I:
CH Oggetto dell'atto per la visione;	IEDE L'ACCESSO Num ne del documento	13 regolamento aziendo	I:

AR



Si comunica di voler esercitare l'accesso alla documentazione ri Personalmente	chiesta:			
 Personalmente con l'assistenza di	e copia del relativo documento di identità)			
 Delegando il/la				
	Il richiedente			
Informativa, ai sensi dell'art. 13 D.lgs 30-06-2003 n. 196 – Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.				
	Il richiedente			
Allegati:				
 Documento valido di riconoscimento; Atto di delega e documento valido di identificazione della Attestazione della qualità di tutore, legale ecc. 	l delegato;			
Parte da compilare a cura dell'Amministrazione				
La richiesta è stata presentata in data				
	Il ricevente			

AR

1/5/



Azienda Sanitaria Locale
ASL BA

ALLEGATO 2 – fac simile

	Al Respon	nsabile della struttura/servizio
DOMANDA DI ACCI	ESSO INFORMALE AI DOC	UMENTI AMMINISTRATIV
dente a	Via/CorsoCellulare	
fono	Cellulare	Fax
izzo email		
izzo PEC		
tificato con documento		n
	IL MOTIVO GIUSTIFICATI ndicare ai sensi dell'art 12 regolan	
	ndicare ai sensi dell'art 12 regolan	
(Da ti	ndicare ai sensi dell'art 12 regolan	nento aziendale)
Il richiedente	ndicare ai sensi dell'art 12 regolan	responsabile del servizio

AR

Pagina 17 di 20



DICHIARAZIONE DI ACCESSO INFORMALE

II/la sot	ottoscritto/a	dichiara di
	Aver preso visione/estratto copia del documento richiesto	
□ ragioni	non aver potuto prendere visione/estrarre copia della documentazioni:	one richiesta, per le seguenti
	to, è stato /a invitato/a, ai sensi dell'art 12 regolamento aziendale a p	presentare domanda formale Il richiedente
person	nativa, ai sensi dell'art. 13 Dlgs 30-06-2003 n. 196 — Dichiara di c nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici es dimento per il quale la presente richiesta viene presentata.	
	п	richiedente

Ale

M



ALLEGATO 3 - fac simile

Prot. n		data
☐ Consegna	a mano all'interessato o suo de	legato
☐ Trasmissi	one autorizzata tramite PEC	
☐ Trasmissi	one tramite servizio postale	
		Alla c.a. sig./sig.ra
Oggetto:	richiesta formale di access (Art 14 regolamento aziend	o agli atti amministrativi – Accoglimento Iale)
Ritenuti suffic		; zione, i poteri rappresentativi, l'interesse di ottenere l'accesso ai ni accessibili
		SI AUTORIZZA
IL Richiedent		
a visionar	re	
☐ a visionar	re e trascrivere in tutto o in parte	
☐ a ottenere	copia	
a ottenere	copia autentica	
Della seguent	te documentazione :	
nal venerdì pre di pagamento	evio appuntamento telefonico al prelativa al rimborso dei seguen a titolo di rimborso spese comper diritti di segreteria;	ricezione della presente, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì n subordinatamente all'esibizione dell'attestazione ti costi: di riproduzione;
		Il dirigente del servizio

AR

B

Pagina **19** di **20**



ALLEGATO 4 - fac simile

Prot. n		data
Raccomandata A	A/R	Alla c.a. sig/sig.ra
	p.c.	Sig/sig.ra
	Richiesta formale di accesso agli atti amm Notifica ai contro interessati (art. 11 regol	inistrativi
 Dall'esame degli diritto di presenta	ha presentato richiesta di accessi atti richiesti, Lei risulta contro interessata, pare motivata opposizione scritta, entro 10 gio à a diposizione per eventuali chiarimenti ai s	so agli atti (allegato). pertanto, qualora lo ritenesse opportuno, ha il prni dal ricevimento della presente.
Servizio Via Email		
		Il dirigente del servizio

A.R

M

Pagina 20 di 20

Parere del Di	rettore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario	
VACA	NTE	VACANTE	
risa	retario	IL Commissario Straordinario	
	,	(Angelo/Domenico COLASANTO)	
	Area Gestione Risorse Finanziarie Esercizio 2011		
La spesa relativa	a spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:		
Conto economic	ф n	per €	
Conto economico	o n	per €	
Conto economico	o n	per €	
(rigo da utilizza	re per indicare finanziamer	nti a destinazione vincolata)	
II :	Funzionario	Il Dirigente dell'Area	
SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. 12.5			
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito/Web di questa ASL			
BA in data2 4.077.2011			
Bari:24 ()		L'Addetto all Albo Fretorio on line	
Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n del			
adempimenti di		è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli	
Si dichiara che il presente atto è copia			
Esso è composto di n. 21 fogli			
Bari,	24 ON. 2011	_ _	
II Fe della Seg	a and the dinatore		
GOHA WE	7		

Pagina 4 di 4